

RECENTI NOVITÀ FISCALI E IL LORO IMPATTO SUL WEALTH PLANNING

**DIVIDENDI, PEX, SVALUTAZIONE TITOLI
NEL REDDITO D'IMPRESA**

MARCO PIAZZA

9 FEBBRAIO 2026

Reddito d'impresa

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEGLI UTILI

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Nuove soglie

Introdotte nuove **condizioni per l'applicazione della parziale esclusione degli utili conseguiti nell'esercizio d'impresa (art. 59 e 89, Tuir e 27, comma 3-ter, Dpr. 600/73).**

a) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:

➤ partecipazione nel capitale della società **non inferiore al 5%**

o

➤ valore fiscale **non inferiore a 500.000 euro;**

b) STRUMENTI FINANZIARI "SIMILARI ALLE AZIONI" e CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE O DI COINTERESSENZA CON APPORTO DIVERSO DALLE OPERE E SERVIZI (ART. 109, COMMA 9, LETT. A E B):

➤ valore fiscale **non inferiore a 500.000 euro.**

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Contribuenti interessati

	Percettore	Tassazione
Utili di fonte italiana ed estera percepiti da residenti	Società di capitali ed enti commerciali (art. 89, TUIR)	Base imponibile 5%
	Sas, snc, imprenditori individuali (art. 59, TUIR) (*)	Base imponibile 40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell'anno di formazione del reddito
	Enti non commerciali nell'esercizio d'impresa (art. 4, co. 1, lett. q, D. Lgs. 344/2003)	Base imponibile 100% (77,74% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (**))
Utili di fonte italiana percepiti da non residenti	Società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società in Stati UE o SEE ed ivi residenti	Ritenuta d'imposta 1,20%

(*) NB. Trasparenza pura per le **società semplici**

(**) NB La tassazione alla 77,74% **non è condizionata ai requisiti pex**

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Valore fiscale soglia

TEMI APERTI

Si ritiene che:

- per valore fiscale si intenda il **costo fiscale ex art. 94, Tuir**, tenendo conto del criterio di flusso scelto in contabilità (LIFO, FIFO, costo medio) e degli impatti che possono derivare da operazioni straordinarie (v. impatto delle **scissioni**), rivalutazioni, riallineamenti ecc.
- il test vada fatto al momento della percezione del dividendo. Il metodo «LIFO a scatti annuali» - previsto dall'articolo 94 (mediante richiamo all'articolo 92), salvo diverso criterio di valutazione - è molto laborioso, soprattutto per il titoli del circolante.
- per i **titoli in valuta** il costo fiscale si determini utilizzando il cambio del giorno d'acquisto (risoluzioni n. 5/E/2019 e n. 57/E/2019)

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Partecipazioni cedute fra la delibera di distribuzione e lo stacco della cedola

- La parte di corrispettivo di cessione della partecipazione corrispondente al dividendo deliberato, ma non incassato dal cedente non ha natura di "utile", ma di plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) o c-bis) del testo unico. Questo principio – già desumibile anche dalla risoluzione n. 260/E del 2002 – è stato di recente confermato dall'amministrazione finanziaria nelle risposte n. 42 e 156 del 2022 e in diverse sentenze della Cassazione (Cassazione sentenze n. 24839 e 26476 del 2020 e 25131 del 2021).
- Potrebbe accadere che il test debba essere fatto sia in capo al cedente per la plusvalenza, sia in capo al cessionario per i dividendi percepiti

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Utili percepiti da società semplici

- La trasparenza pura comporta che, se la società semplice ha fra i soci un contribuente interessato all'applicazione dell'esclusione dei dividendi, si debba capire se le nuove soglie di verificano con riferimento alla partecipazione detenuta dalla società semplice o con riferimento alla quota di tale partecipazione riferibile al socio.
- La prima soluzione è di più facile applicazione.

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

- Fra i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), non sono compresi i contratti di cointeressenza **senza apporto di capitale** (circolare n. 26/E/2004, par. 2.3.), i quali, pertanto, non beneficiano di esclusione o esenzione sia in sede di distribuzione dei proventi sia in sede di realizzo di plusvalenze.
- Per quanto riguarda i contratti di associazione in partecipazione **con apporto misto** (capitale e opere o servizi), si devono considerare rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 109, comma 9, lett. b), del T.U.I.R. circolare Assonime, n. 32/2004, pag. 43; risoluzione n. 145/E/2008; n. 192/E/2008 e n. 123/E/2007)

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Titoli destinati alla negoziazione di soggetti IAS

- Gli utili relativi **partecipazioni o strumenti finanziari assimilati non immobilizzate di soggetti IAS/IFRS**, concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'entità senza alcuna esenzione (art. 89, comma 2-*bis*, Tuir); pertanto non sono interessati dalle nuove soglie.

Strumenti finanziari partecipativi sotto - soglia

- I proventi sono integralmente tassabili, mentre per l'emittente restano indeducibili ex art. 109, comma 9 lettera a)

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Utili corrisposti a società ed enti non residenti

- Il sostituto d'imposta, prima di applicare la ritenuta dell'1,20% dovrebbe ottenere una dichiarazione con cui l'entità non residente attesti anche che la partecipazione rispecchia le nuove soglie, dato né l'emittente né l'intermediario sono in grado di verificare le soglie di partecipazione al capitale (a causa della rilevanza del Gruppo e del fatto che il titolo potrebbe essere depositato presso più intermediari) e di valore fiscale, non conoscendo il valore fiscale in capo al non residente.
- Inoltre le società non residenti potrebbero avere un valore fiscale nel proprio bilancio calcolato in modo diverso che in Italia

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Dividend washing **(art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del Tuir).**

- La tassazione integrale dei dividendi relativi a partecipazioni sotto-soglia comporta un minor impatto della disciplina anti *dividend washing*: indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni del circolante o immobilizzate che soddisfino i requisiti della commercialità e della residenza in paesi a fiscalità ordinaria di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, possedute da meno di 36 mesi fino a concorrenza dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti esclusi da imposizione(v. circolare 21/E del 2006).
- Tuttavia alcuni dividendi percepiti nei 36 mesi potrebbero aver fruito dell'esclusione e altri no; pertanto è sempre necessario tenere memoria delle operazioni compiute.

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Prestito titoli o equivalenti (art. 2, comma 3, D. Lgs. 461/1997).

- Il prestatario può fruire dell'esclusione da tassazione dei dividendi percepiti solo se lo stesso regime sarebbe stato applicabile al prestatore.
- La regola si applica anche per le operazioni che producono analoghi effetti economici.

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

- Il diritto di beneficiare della **semipex** e del **credito d'imposta indiretto** (art. 89, comma 3, secondo periodo, Tuir) nel caso in cui gli utili distribuiti siano stati formati con redditi non tassati per trasparenza in applicazione dell'esimente della commercialità viene limitato ai casi di detenzione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettere a) e b) sopra-soglia.
- Inoltre la relazione precisa che nell'ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del **meccanismo opzionale** di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-ter dell'articolo 167, Tuir, gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95%, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati (v. provvedimento prot. n. 213637/2024, par. 6), solo relativi a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti citati sopra soglia.

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Percentuale soglia nei gruppi

RILEVANZA DEL GRUPPO

Articolo 18 Ddl AS 1689	Art 1, comma 51 legge 199/2025
<i>Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;</i>	<i>ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo</i>



Soglia di partecipazione al capitale \geq 5%	
Partecipazione diretta di A al capitale di C	2%
Diritti di Voto di A nell'assemblea ordinaria di B	50,01%
B è controllata da A?	SI
Partecipazione di A al capitale di B	30%
Partecipazione di B al capitale di C	10%
Partecipazione indiretta di A al capitale di C	3% <u>3%</u>
Partecipazione diretta e indiretta di A al capitale di C	5%
Il dividendo corrisposto da C ad A è escluso al 95%?	SI
Il dividendo corrisposto da C a B è escluso al 95%?	SI

Soglia di partecipazione al capitale \geq 5%	
Partecipazione diretta di A al capitale di C	4%
Diritti di Voto di A nell'assemblea ordinaria di B	30%
B è controllata da A?	NO
Partecipazione di A al capitale di B	30%
Partecipazione di B al capitale di C	20%
Partecipazione indiretta di A al capitale di C	<u> </u>
Partecipazione diretta e indiretta di A al capitale di C	4%
Il dividendo corrisposto da C ad A è escluso al 95%?	NO
Il dividendo corrisposto da C a B è escluso al 95%?	SI

Soglia di partecipazione al capitale \geq 5%	
Partecipazione diretta di A al capitale di C	3%
Diritti di Voto di A nell'assemblea ordinaria di B	60%
B è controllata da A?	SI
Partecipazione di A al capitale di B	60%
Partecipazione di B al capitale di C	4%
Partecipazione indiretta di A al capitale di C	2% <u>2%</u>
Partecipazione diretta e indiretta di A al capitale di C	5%
Il dividendo corrisposto da C ad A è escluso al 95%?	SI
Il dividendo corrisposto da C a B è escluso al 95%?	SI

Soglia di partecipazione al capitale \geq 5%	
Partecipazione diretta di A al capitale di C	5%
Diritti di Voto di A nell'assemblea ordinaria di B	30,00%
B è controllata da A?	NO
Partecipazione di A al capitale di B	30%
Partecipazione di B al capitale di C	4%
Partecipazione indiretta di A al capitale di C	<u> </u>
Partecipazione diretta e indiretta di A al capitale di C	5%
Il dividendo corrisposto da C ad A è escluso al 95%?	SI
Il dividendo corrisposto da C a B è escluso al 95%?	NO

UTILI (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Decorrenza

- L'art. 1, comma 54, della Legge n. 199/2025 dispone che le nuove condizioni per l'applicazione della parziale esclusione o esenzione degli utili e delle plusvalenze si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.**
- L'art. 1, comma 55, della Legge n. 199/2025 dispone che nella **determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni

Reddito d'impresa

MODIFICHE AL REGIME PEX

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Applicazione delle soglie

Introdotte le stesse soglie valide per gli utili anche per la *participation exemption* (art. 58 e 87, Tuir)

E' discussa la MODALITÀ con cui le soglie devono essere applicate. Ossia:

- 1) Se la verifica debba riguardare le attività **cedute**; in questo caso, se un pacchetto sopra soglia viene ceduto in *tranche* sotto-soglia, tutte le cessioni sarebbero prive della *pex*. Questo inconveniente sarebbe attenuato **cumulando tutte le cessioni fatte nel periodo d'imposta** e applicando la *participation exemption* nel caso in cui risultino sopra-soglia (questa sarebbe la soluzione più semplice dal punto di vista pratico)

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Applicazione delle soglie

2) Oppure, verificare se le attività cedute **provengono** da un pacchetto sotto o sopra soglia. In questo caso tutte le cessioni fatte fino a quando il pacchetto è sopra soglia sarebbero esenti; mentre non lo sarebbero le successive.

Per ovviare all'inconveniente, si potrebbe cumulare tutte le cessioni fatte a partire dal momento in cui la partecipazione detenuta ha superato la soglia [analogia con art. 67, comma 1, lettera c), del testo unico]

L'applicazione di questo metodo appare, però, complesso quando fra il momento in cui la partecipazione detenuta ha raggiunto la soglia e il momento della cessione, siano avvenuti nuovi acquisti: si dovrebbe riconoscere l'esenzione a tutte le cessioni di precedenti acquisti fatti **fino a concorrenza del valore fiscale massimo** raggiunto dalla partecipazione precedentemente alla cessione (meccanismo complesso)

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Applicazione delle soglie

- Tener presente che la *participation exemption* comporta la parziale esenzione delle plusvalenze e **l'indeducibilità delle minusvalenze**
- La scelta di una procedura che appaia, a prima vista prudenziale, potrebbe poi rilevarsi favorevole al contribuente
- Questa nuova norma, quindi, potrebbe essere all'origine di nuove controversie incentrate sull'abuso del diritto

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Determinazione della plusvalenza

- Le soglie assumono rilevanza **solamente** per individuare le “quantità” che diverranno prive di *participation exemption*.
- Il calcolo del costo fiscale da contrapporre al prezzo resta disciplinato dalle regole di cui all’articolo 101, comma 2 del T.U.I.R che richiama l’articolo 94, comma 1 che, a sua volta, richiama l’articolo 92.
- Pertanto, il **criterio di stratificazione dei costi** assunto in bilancio vale per tutti i titoli appartenenti alla stessa categoria omogenea, salvo che – in base all’articolo 87, comma 1-bis, T.U.I.R – le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle **immobilizzazioni** finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'**attivo circolante** vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Applicazione delle soglie

Quantità	Costo/ corrispettivo	Quantità totale	Costo totale	Costo medio	Costo scaricato	Plusvalenza / minusvalenza	Soglia sui "ceduti"		Soglia sui "prelevati"	
							puntuale	cumulo	puntuale	cumulo
200	(200.000)	200	(200.000)	(1.000)						
300	(360.000)	500	(560.000)	(1.120)						
100	(115.000)	600	(675.000)	(1.125)						
(200)	240.000	400	(450.000)	(1.125)	225.000	15.000	no	no	si	si
(120)	125.000	280	(315.000)	(1.125)	135.000	(10.000)	no	no	no	si
(100)	125.000	180	(202.500)	(1.125)	112.500	12.500	no	no	no	si

472.500

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Cessione prima del decorso dell'holding period

- Ai fini dell'art. 87, co. 1, lett. a), si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate per ultime.
- Pertanto, la plusvalenza realizzata non fruirà della *participation exemption*.
- Se le **residue partecipazioni**, a causa della parziale cessione, saranno diventate sottosoglia, anche queste – a seconda della scelta pratica che sarà adottata – potrebbero perdere l'esenzione nel momento della successiva cessione.

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Applicazione delle soglie

- L'estensione dei nuovi limiti al regime delle plusvalenze dovrebbe scoraggiare eventuali **arbitraggi** consistenti, ad esempio, nel cedere partecipazioni sottosoglia prima dell'incasso del dividendo.
- Anche l'uso di operazioni di **pronti contro termine** o **prestito titoli o equivalenti** è ostacolato dal fatto che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461/1997 dispone che al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del Testo Unico soltanto se tale regime sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi. V. anche circolare n. 1/E/2007 e circolare n. 2/E/2022.

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Regime transitorio

- Le nuove soglie si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni titoli e contratti **acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026**
- A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (FIFO continuo)
- Nella **determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (art. 1, comma 55, della Legge n. 199/2025)
- La norma non dovrebbe applicarsi agli **esercizi a cavallo d'anno 2025/2026**



PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Regime transitorio

TEMI APERTI

- Per quanto riguarda la **decorrenza del regime** con riferimento alle **plusvalenze** si auspica che vengano chiariti alcuni **aspetti controversi**:
 - 1) se nel caso in cui l'impresa ceda un pacchetto azionario che, complessivamente, soddisfa i requisiti PEX, ma sia costituito, in parte, da titoli acquistati nel 2026 che, presi separatamente, non raggiungono i limiti di quota di capitale o di costo fiscale richiesti dal nuovo art. 87, T.U.I.R., l'esenzione spetti sull'intero pacchetto ceduto o solo sulla parte acquistata prima del 2026. Se fosse valida la seconda interpretazione una norma finalizzata ad evitare un effetto sostanzialmente retroattivo della modifica diverrebbe controproducente;

PLUSVALENZE (ART. 1 COMMI 51 E SS. L. 199/2025)

Regime transitorio

2) se, nel caso in cui sopra, una parte del pacchetto sia ceduto prima della maturazione dell'holding period calcolato con il metodo LIFO, e quindi non benefici della PEX, sia corretto, ai fini del comma 54, non considerarlo "prelevato" prioritariamente dai titoli acquistati prima del 2026.

Anche in questo caso, per evitare che la norma transitoria, anziché impedire la retroattività della Legge di bilancio, ne accentui l'impatto, si dovrebbe ammettere che la cessione "non esente" di giugno sia "scaricata" con precedenza dagli acquisti del 2026.

Reddito d'impresa

MODIFICHE AL REGIME DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI IN SERIE O DI MASSA

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Titoli interessati

- ❑ L'articolo 1, comma 130 della legge 199/2025 cambia il regime di deducibilità delle rettifiche da valutazione
 - delle **obbligazioni** e
 - degli **altri titoli in serie o di massa, diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni**

Si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti commerciali residenti e non residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi (art. 44, comma 2, lettera a, Tuir).

- ❑ Fra gli altri titoli in serie o di massa ci sono le **partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio** (interpello 956-347/2018).



SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti OIC

TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI O SMN

- La svalutazione civilistica dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie o di massa negoziati in mercato regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri, iscritti nell'attivo circolante (articolo 94, comma 2, lett. a, Tuir) o iscritti nelle immobilizzazioni (art. 101, comma 2, primo periodo) sarà ammessa in deduzione dal reddito imponibile nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Verrà meno, quindi, l'allineamento fra valori civili e fiscali che era stato, dopo tanto tempo, opportunamente introdotto con la riforma fiscale del 2003.



SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti OIC

ALTRI TITOLI

- Le svalutazioni civilistiche delle stesse tipologie di titoli che non siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri saranno deducibili entro limiti quantificati applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano, nell'ultimo semestre (nuovo art. 94, comma 2, lett. b) del Tuir).
- Il MOT è privo di un indice. Si tratta di un elenco di titoli con le relative quotazioni giorno per giorno. Non è chiaro come vada calcolato l'andamento complessivo



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti IAS IFRS

TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE

- Non vi saranno cambiamenti per la valutazione dei titoli "detenuti per la negoziazione".
- Resta, infatti, in vigore l'articolo 94, comma 4-bis del Testo unico in base al quale, in deroga al comma 4, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti IAS IFRS

TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

V. secondo periodo dell'articolo 101, comma 2; articolo 110, comma 1, lett. c) e soppressione dell'articolo 110, comma 1-bis, lett. a)

- le svalutazioni saranno deducibili solo per la parte imputata al conto economico (rettifiche per perdite attese ed impairment) e nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (o in proporzione all'andamento del MOT domestico nell'ultimo semestre, per i titoli non quotati); non più, quindi, fino a concorrenza dell'importo iscritto in base ai principi contabili internazionali;
- le rivalutazioni saranno tassabili solo fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte (riprese di valore).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti IAS IFRS

TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Il limite di deducibilità avrà effetto:

- sia per *l'impairment* eventuale dei titoli valorizzati con il "metodo del costo ammortizzato"
- sia per i titoli valutati al *fair value* attraverso il prospetto della redditività complessiva (OCI), nel qual caso, le variazioni del fair value imputate al "prospetto OCI" non rilevano fiscalmente, fino all'eventuale rigiro a conto economico.

Per le imprese diverse dagli intermediari finanziari, il limite si applicherà anche alle svalutazioni derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese (che transitano dal conto economico)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti IAS IFRS

DERIVATI DI COPERTURA

- La modifica al regime di deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari immobilizzati produce effetti anche sulla valutazione fiscale degli eventuali derivati di copertura in base all'articolo 112, c 4 del Tuir.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SVALUTAZIONI (ART. 1 COMMA 130 L. 199/2025)

Soggetti IAS IFRS

DECORRENZA

- La norma non prevede una specifica decorrenza.
- In base all'articolo 3, comma 2 della legge 212/2000, dovrebbe operare solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono), quindi dal 2027 per le società con esercizio solare; ma si può immaginare che le intenzioni del legislatore siano state di farla entrare in vigore dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.